Regolamento di Mediazione

Tabella A – Spese di Mediazione

Codice etico dell'Organismo e dei Mediatori iscritti

Valutazione del servizio

101MEDIATORI

Regolamento di Mediazione

ART. 1	Definizioni	pag 03
ART. 2	Ambito di applicazione	pag 03
ART. 3	Domanda di mediazione	pag 04
ART. 4	Adesione alla mediazione	pag 05
ART. 5	Segreteria	pag 05
ART. 6	Sede di competenza	pag 06
ART. 7	Durata del procedimento	pag 07
ART. 8	Elenco dei mediatori. Designazione del Mediatore	pag 07
ART. 9	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore Obblighi del Mediatore	pag 08
ART. 10	Funzioni del Mediatore	pag 09
ART. 11	Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza	pag 10
ART. 12	Incontri di mediazione	pag 10
ART. 13	Proposta del Mediatore	pag 11
ART. 14	Conclusione della mediazione	pag 12
ART. 15	Riservatezza	pag 12
ART. 16	Indennità e spese di avvio	pag 13
ART. 17	Responsabilità delle parti	pag 14
ART. 18	Modalità telematiche	pag 14
ART. 19	Interpretazione e applicazione delle norme	pag 15
ART. 20	Legge applicabile	pag 15

ART. 1

Definizioni

Per:

- "Regolamento di procedura", o semplicemente "Regolamento", si intende il presente atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, conformandosi ai principi d'informalità, rapidità, riservatezza e trasparenza indicati dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, e a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. n. 24 ottobre 2023, n. 150;
- "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'ente privato di mediazione Gruppo 101 s.r.l., di seguito anche denominato 101Mediatori, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- "Segreteria" si intende la struttura di supporto, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 28/2010, questo Regolamento si applica alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, nazionali ed internazionali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria (mediazione contrattuale), di un obbligo di legge (mediazione obbligatoria) ovvero su invito del giudice (mediazione delegata) o su iniziativa di taluna o di tutte le parti (mediazione volontaria).
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
3. In caso di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. n. 150/2023.
   La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del D.M. n. 150/2023.

ART. 3

Domanda di mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la mediazione deve depositare telematicamente una domanda scritta, formulata attraverso l'apposito modulo predisposto dall'Organismo. La domanda deve contenere:
   a. l'indicazione della sede competente;
   b. i dati identificativi dell'istante (o degli istanti) e del chiamato (o dei chiamati), nonché i recapiti (preferibilmente digitali) presso cui effettuare le comunicazioni;
   c. l'oggetto della lite;
   d. le ragioni della pretesa;
   e. il valore della lite, individuato secondo i criteri stabiliti dagli artt. 10-15 c.p.c. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda o l'atto di adesione indicano le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se le parti non concordano sul suo valore o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dagli artt. 10-15 c.p.c., 101Mediatori decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione e nuovi fatti. Il valore dell'accordo di conciliazione, se definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, è rideterminato dall'Organismo che ne dà comunicazione alle parti;
   f. in caso di mediazione obbligatoria, i dati identificativi dell'avvocato che assiste la parte;

2. Alla domanda vanno allegati:
   a. la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 D.M. n. 150/2023;
   b. nel caso di mediazione obbligatoria o delegata, e in assenza della parte, copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza ed eventuale rappresentanza all'avvocato nominato dalla parte istante;
   c. per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D. Lgs. n. 28/2010, la delibera di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

3. La domanda di mediazione si considera depositata con il ricevimento via pec della domanda e il versamento delle indennità del primo incontro. La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso l'Organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul sito o in forma libera. Qualora la domanda risulta incompleta o non corredata della documentazione prescritta, la Segreteria invita il richiedente a provvedere, entro un breve termine, al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura.

4. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del Regolamento e delle Indennità di cui alla tabella allegata.

ART. 4

Adesione alla mediazione

1. La parte convocata aderisce tempestivamente al procedimento di mediazione, preferibilmente entro sette giorni antecedenti l'incontro e comunque non oltre l'inizio dell'incontro. L'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è valutata dall'Organismo solo nel caso di giustificato motivo, previa formale adesione, corresponsione delle indennità di mediazione e consenso dell'istante.

2. L'adesione si effettua depositando telematicamente una dichiarazione scritta, formulata attraverso l'apposito modulo predisposto dall'Organismo. L'adesione deve contenere:
   a. i dati identificativi del chiamato (o dei chiamati), nonché i recapiti (preferibilmente digitali) presso cui effettuare le comunicazioni;
   b. l'eventuale descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse ed eventuali domande della parte aderente;
   c. l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia;
   d. in caso di mediazione obbligatoria, i dati identificativi dell'avvocato che assiste la parte aderente;
   e. l'eventuale individuazione del terzo cui si desidera estendere la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione;
   f. i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte aderente e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari.

3. Ai fini della regolarità della adesione vanno allegati:
   a. la ricevuta di pagamento delle indennità del primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 D.M. n. 150/2023;
   b. nel caso di mediazione obbligatoria o delegata, e in assenza della parte, copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza ed eventuale rappresentanza all'avvocato nominato dalla parte aderente;
   c. per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D. Lgs. n. 28/2010, la delibera di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato, ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

4. L'adesione alla mediazione, secondo le modalità di cui al punto 3 che precede, costituisce anche accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

ART. 5

La Segreteria

1. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta

del Mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

2. Su richiesta, la Segreteria rilascia copia dei verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

3. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione alle disposizioni di cui all'art 2 punti 2 e 3 del presente regolamento, con particolare riguardo alla verifica dell'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico; successivamente verrà annotata anche l'eventuale adesione intervenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 numeri 3 e 4.

4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile:
   a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
   b) all'altra o alle altre parti: in una forma comprovante l'avvenuta ricezione la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare possibilmente sette giorni prima dell'incontro la propria adesione a partecipare al procedimento, personalmente o a mezzo di delegato munito dei necessari poteri sostanziali, se in presenza di giustificati motivi. L'adesione non può avvenire dopo l'orario previsto per l'inizio dell'incontro.

5. La Segreteria informa tutte le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/2010 e comunica, altresì, ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

6. La Segreteria avverte il chiamato della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D. Lgs. n. 28/2010 il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.

7. Tutte le comunicazioni vengono effettuate prontamente, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. In relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza, l'istante, in aggiunta all'Organismo, può rendersi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva ricezione.

ART. 6

Sede di competenza

1. La mediazione si svolge nelle sedi di 101Mediatori comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e

del Responsabile dell'Organismo, 101Mediatori può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Organismo per il caso di erronea individuazione della sede del Tribunale territorialmente competente a conoscere della controversia.

2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e ora certa del relativo deposito.

3. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. t) D.M. n. 150/2023.

4. L'Organismo può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia.

ART. 7

Durata del procedimento

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
   Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
   Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.
   Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
   La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

ART. 8

Elenco dei mediatori. Designazione del Mediatore

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di 101Mediatori. Su www.101Mediatori.it. è consultabile il curriculum di ciascun Mediatore, con l'indicazione delle città in cui opera prevalentemente.

2. La designazione è eseguita dal Responsabile dell'Organismo, tenendo in considerazione

la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, certificazione linguistica, eventuali conoscenze tecniche di settore e seguendo criteri di assegnazione predeterminati e oggettivi, quali: la specifica competenza professionale desunta dalla tipologia di laurea posseduta e dal CV, l'esperienza professionale, le competenze negoziali, la capacità di garantire un elevato standard di qualità, l'eventuale gradimento espresso dalle parti e la disponibilità del Mediatore. Si tiene, altresì, conto dell'oggetto della mediazione in maniera da assicurare il miglior servizio possibile alle parti, dell'imparzialità e idoneità del Mediatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico e della turnazione dei mediatori.

3. Ai fini della designazione, le parti possono fornire una indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione del Mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione delle parti, procederà ad assegnare la pratica di mediazione ad altro professionista, anche in co-mediazione, seguendo i criteri di cui al comma 2.

ART. 9

Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore. Obblighi del Mediatore

1. Il Mediatore nominato, nel primo incontro, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori, usando la seguente formula: "Il Mediatore dichiara la propria piena neutralità, indipendenza ed imparzialità rispetto all'oggetto e alle Parti tutte della presente mediazione, alla luce delle norme di Legge applicabili, nonché dei principi fissati dal Codice Europeo per i Mediatori" e si impegna a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle Parti tutte le circostanze, eventualmente e successivamente emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità.

2. In casi eccezionali, 101Mediatori può sostituire il Mediatore con un altro del proprio elenco e di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, 101Mediatori provvederà senza indugio alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

4. Le cause di incompatibilità del Mediatore sono quelle previste dall'art. 21 D.M. n. 150/2023 e possono essere, altresì, mutuate dalle casistiche riconducibili all'art 815 c.p.c. In tali ipotesi, ciascuna delle parti può chiedere al Responsabile dell'Organismo – in ogni momento, purché sulla base di giustificati motivi – la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Organismo nomina un altro Mediatore. Ove il Mediatore da sostituire sia il Responsabile dell'Organismo, il soggetto competente a provvedere alla sostituzione è identificato nel Referente della sede di Sassari.

5. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
6. Salvo quanto disposto all'art. 14, comma 3, il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
7. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
8. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non può a nessun titolo assumere diritti o obblighi con riguardo all'oggetto della controversia, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera.
9. Il Mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del presente Regolamento e del Codice Etico adottato dall'Organismo.
10. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ART. 10

Funzioni del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente, dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
4. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il Mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al D.M. n. 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto; di prevedere un acconto del 30% ad affidamento dell'incarico e di definire le modalità di liquidazione del saldo. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'art. 9 D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 11

Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentante è consentita solo per giustificati motivi mediante apposita procura sostanziale scritta contenente gli estremi del documento del delegante e deve attribuire tutti i necessari poteri per definire la controversia.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti, muniti dei necessari poteri per la composizione della controversia mediante apposita procura sostanziale scritta.

3. Le parti possono farsi assistere da uno o più consulenti di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata dalle norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti anche solo nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 12

Incontri di mediazione

1. Il Mediatore, in fase di preparazione del primo incontro e nelle more degli incontri successivi, può sentire gli avvocati di entrambe le parti con sessioni separate, per recepire informazioni utili al percorso mediativo.

2. Nei casi di cui agli artt. 5, comma 1, e 5-quater D.Lgs. n. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata rilasciando, all'esito, verbale di mancata partecipazione, redatto dal Mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010.

3. Il Mediatore, nel rispetto del Protocollo nazionale di 101Mediatori, è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

4. Il tempo destinato dall'Organismo allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora le parti, il Mediatore e la sala siano disponibili.

5. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione utilizzando la modalità telematica e di partecipare agli incontri anche da remoto.

6. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con un verbale di accordo o un verbale di mancato accordo. In tal caso, il Mediatore verbalizza le dichiarazioni delle parti in merito alla impossibilità di

proseguire e le motivazioni addotte a supporto. Ulteriori dichiarazioni di ciascuna parte possono essere inserite con il consenso della parte dichiarante, ex art 10, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010.

7. Se le parti e gli avvocati non esauriscono la mediazione nel corso del primo incontro, sottoscrivono il verbale di prosecuzione e versano le indennità dovute. In tal caso, la procedura di mediazione prosegue in successivi incontri.

8. Eventuale richiesta di rinvio dell'incontro presuppone che la richiesta sia motivata, che pervenga preferibilmente con un preavviso di almeno sette giorni, e che siano state regolarmente versate le indennità di mediazione dovute. In caso di richiesta di rinvio che pervenga da una sola delle parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla data del nuovo incontro, il Mediatore, sentito l'Organismo, comunica alle parti la propria decisione.

9. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati senza vincoli di riservatezza negli allegati pubblici del proprio fascicolo e ciascuna parte ha diritto di accesso ai propri allegati riservati. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

ART. 13

Proposta del Mediatore

1. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
   a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
   b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
   c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
   d. in ogni caso in cui ritenga di non avere elementi sufficienti, salvo richiesta concorde di provvedere secondo equità allo stato degli atti.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Nel caso in cui la proposta del Mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore.

ART. 14

Conclusione della mediazione

1. La mediazione si considera conclusa quando:
   a. le parti hanno conciliato la controversia;
   b. le parti non hanno conciliato la controversia;
   c. sono decorsi sei mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, salvo diverso accordo scritto delle parti, comunicato a mezzo pec all'Organismo.

2. Di quanto ai precedenti punti a. e b., si dà atto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che, se in presenza, ne certifica l'autografia. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo. Di quanto al punto c., ove richiesto, si dà atto in apposito verbale sottoscritto dal Mediatore e dalle parti eventualmente presenti.

3. Il verbale di accordo che va autenticato presso il notaio può essere sottoscritto anche da un Mediatore di 101Mediatori diverso da quello incaricato, su delega del Responsabile dell'Organismo, sottoscritta da tutte le parti per benestare e accettazione.

4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute in solido da tutte le parti.

5. Nel caso di incontro conclusivo di una mediazione telematica, il Mediatore trasmette il verbale alle parti invitandole a sottoscriverlo senza indugio. Se, nonostante l'invio dei solleciti anche via pec, siano assenti alcune sottoscrizioni, il Mediatore lo firma ugualmente e lo deposita, al massimo entro 10 giorni, presso la Segreteria dell'Organismo.

6. Al termine di ogni mediazione, ciascuna parte viene invitata a compilare on line la scheda di valutazione del servizio ricevuto.

ART. 15

Riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite.

2. Tutte le dichiarazioni e le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate e non possono essere utilizzate nel giudizio, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, ex art 10 D.Lgs. n. 28/2010.

3. Il Mediatore e l'eventuale Mediatore tirocinante non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità.

4. Salvo consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, le

parti e ogni altra persona partecipante alla mediazione - inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti - sono tenute a mantenere la riservatezza e a non presentare, in qualsiasi procedimento giudiziale o di altra natura, come prova:

a. le opinioni espresse, i suggerimenti e le ammissioni fatte;
b. le offerte fatte da una delle parti;
c. le motivazioni che hanno spinto una delle parti a non accettare un'offerta ricevuta.

5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile in giudizio a causa del suo utilizzo nell'ambito della mediazione.

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di ogni documento proveniente dalle parti o formato durante il procedimento.

7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 47, comma 6, D.M. n. 150/2023.

ART. 16

Indennità e spese di avvio

1. Le indennità da corrispondere da ciascuna parte per la prosecuzione della mediazione o a titolo di bonus, sono dovute in base al valore della controversia come calcolato dall'art. 3, comma 1, lett. e), che precede; includono anche il compenso del Mediatore e sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento. Le parti sono solidalmente obbligate ex art 34 c. 3, D.M. n. 150/2023 sia per le indennità di prosecuzione del procedimento che per quelle di raggiungimento dell'accordo.

2. Salvo ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ove non vengano corrisposte le indennità dovute dalla parte istante o dalla parte convenuta, in fase di deposito della domanda o di adesione alla procedura, l'Organismo, ex art.17 co.3° del D.Lgs. n. 28/2010 e ex art 34, co.1° D.M. n. 150/23, si riserva, rispettivamente, di non fissare l'incontro di mediazione o di concludere la mediazione con verbale di mancata adesione, salvo autorizzazione della parte adempiente a un rinvio per la regolarizzazione del pagamento.

3. L'omesso pagamento delle indennità di prosecuzione, nel termine fissato nel verbale, comporterà l'invio da parte dell'Organismo, a tutti i partecipanti, ex art. 34 co.3° D.M. n. 150/2023 della richiesta di versamento, nel termine ivi indicato, decorso il quale, in caso di mancato versamento, sarà inviata successiva pec di chiusura della mediazione.

4. Nel caso di raggiungimento dell'accordo, le relative indennità sono corrisposte prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 28/2010.

ART. 17

Responsabilità delle parti

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
   a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. Gruppo101 non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
   b. il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
   c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
   d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
   e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
   f. i recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
   g. la determinazione/rideterminazione del valore della controversia;
   h. la forma, la validità delle sottoscrizioni e il contenuto degli atti di delega (ad esempio mandato alle liti, procura sostanziale, delega di firma, ecc.);
   i. il funzionamento della propria firma elettronica qualificata;
   j. tutto quanto necessario al conseguimento dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del D.M. n. 1° agosto 2023;
   k. la non esistenza di più domande di mediazione relative alla stessa controversia;
   l. ogni dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito della domanda sino alla conclusione della procedura.

2. 101Mediatori non è responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili a comportamenti negligenti dell'Organismo stesso, conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato ad opera dell'istante e dell'applicazione delle regole sulla competenza. In entrambi i casi unici responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini sospensivi e/o interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 18

Modalità telematiche

1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.

2. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.101mediatori.it, previa registrazione.
3. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.
4. 101Mediatori si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la segretezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, 101Mediatori non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.
5. Le parti, se lo desiderano, si possono incontrare in videoconferenza nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area riservata on line o seguendo le istruzioni indicate nell'invito trasmesso alle parti. Il Mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
6. Negli incontri dove tutte o alcune parti sono collegate in videoconferenza, i verbali conclusivi e gli accordi devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti con firma elettronica qualificata e inviati al Mediatore.

ART. 19

Interpretazione e applicazione delle norme

1. Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da 101Mediatori.

ART. 20

Legge applicabile

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalle leggi vigenti in Italia.

TABELLA A
Spese di Mediazione

(articolo 31, comma 1)

Gruppo 101 s.r.l. dichiara di adottare la tabella degli Organismi pubblici prevista dall'art. 31 del d.m.n. 150/2023, allegato A dello stesso, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30.

VALORE DELLA LITE	SPESE IN EURO	
	MINIMI	MASSIMI
Fino a 1.000 euro	80,00	160,00
da 1.001 a 5.000 euro	160,00	290,00
da 5.001 a 10.000 euro	290,00	440,00
da 10.001 a 25.000 euro	440,00	720,00
da 25.001 a 50.000 euro	720,00	1.200,00
da 50.001 a 150.000 euro	1.200,00	1.500,00
da 150.001 a 250.000 euro	1.500,00	2.500,00
da 250.001 a 500.000 euro	2.500,00	3.900,00
da 500.001 a 1.500.000 euro	3.900,00	4.600,00
da 1.500.001 a 2.500.000 euro	4.600,00	6.500,00
da 2.500.001 a 5.000.000 euro	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Codice etico dell'Organismo e dei Mediatori iscritti

Il presente codice etico prescrive una serie di principi che l'Organismo ed i singoli Mediatori devono rispettare. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

ART. 1

Requisiti e obblighi dell'Organismo

1.1 Requisiti

L'Organismo Gruppo 101 s.r.l., nel rispetto della normativa relativa alla mediazione civile e commerciale disciplinata dal D.Lgs n. 28/10 (e successive modifiche e integrazioni), dal D.M. n. 150/23 (e successive modifiche e integrazioni) e dal presente Codice Etico, si impegna al possesso, al mantenimento ed al rispetto dei requisiti di:

- Onorabilità: disciplinati ed elencati dall'art. 4 del D.M. n. 150/23, dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli Organismi e dei Mediatori dei quali ha chiesto ed ha ottenuto l'inserimento negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia;
- Serietà: disciplinati dall'art. 5 del D.M. n. 150/23, impegnandosi a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite ed a prevedere, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'Organismo, lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie;
- Efficienza: disciplinati ed elencati dall'art. 6 del D.M. n. 150/23, attestando al Responsabile del Registro Organismi di Mediazione ogni eventuale variazione, modifica e/o integrazione degli stessi.

1.2 Obblighi

L' Organismo Gruppo 101 s.r.l. ha l'obbligo di controllare la corretta applicazione da parte dei propri Mediatori degli Art. 2-3-4-5 del presente Codice Etico.

L'Organismo Gruppo 101 s.r.l. si impegna a vigilare sul rispetto del Regolamento dell'Organismo, delle direttive del Responsabile dell'Organismo e della loro applicazione da parte dei Mediatori e del personale di segreteria. Inoltre, vigila sul rispetto degli obblighi formativi previsti per l'iscrizione, e per il mantenimento, negli elenchi dei Mediatori a cui si affida per l'espletamento degli incarichi di mediazione. In ogni caso è responsabilità del Mediatore verificare i propri requisiti e rinunciare all'incarico se non in regola.

ART. 2

Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

2.1 Competenza

I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

2.2 Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

2.3 Onorari

Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle indennità dovute.

2.4 Promozione

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 3

Indipendenza e imparzialità

L'Organismo ed il Mediatore affidatario di una procedura di mediazione svolgono l'incarico tenendo sempre presente e rispettando i seguenti orientamenti generali:

3.1 Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

3.2 Imparzialità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 4

L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

4.1 Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

4.2 Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il Mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

4.3 Fine del procedimento

L'Organismo e il Mediatore devono mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Valutazione del servizio

1. Valutazione del grado di soddisfazione del servizio

A. Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 2 3 4 5

B. Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 2 3 4 5

2. Valutazione della procedura di mediazione

A. Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 2 3 4 5

B. La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 2 3 4 5

3. Valutazione del Mediatore

A. Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 2 3 4 5

B. Abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 2 3 4 5

4. Impressioni e suggerimenti

101MEDIATORI